

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

“Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina in Sicilia”

L' ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 9 giugno 1964, n. 615 concernente la *“Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi”* e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256 concernente *“Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria”*;

VISTO il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 con cui è stato adottato il *“Regolamento concernente il Piano Nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini”*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e le successive modifiche e integrazioni;

VISTE le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 concernenti, rispettivamente, *“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”* e *“Provvedimenti urgenti in materia sanitaria”*;

VISTO il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 riguardante il *“Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini”*;

VISTO il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592 riguardante il *“Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini”*;

VISTO il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 riguardante il *“Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica”*;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante *“Attuazione della direttiva 97/12/CEE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi*

intra-comunitari di animali della specie bovina e suina” e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”* e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 *“che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione dell’8 luglio 2002 *“che modifica l’allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intra-comunitari di animali della specie bovina e suina”*;

VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 *“sull’igiene dei prodotti alimentari”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 *“che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 *“che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 *“relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante *“Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini”* e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006 relativa a *“Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”*;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 contenente *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente *“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”*;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 9 agosto 2012 relativa a *“Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”* la cui efficacia è cessata il 12 settembre 2014;

VISTO il decreto assessoriale n. 2090/2013 del 6 novembre 2013 contenente “*Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovicaprina*”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015 Contenente “*Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica*” la quale ha previsto, tra le altre, la misura dello stamping-out da praticarsi nelle particolari situazioni enumerate nelle Linee Guida di cui all’allegato 2 della ordinanza medesima;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato approvato il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 1312 del 23 marzo 2017 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 116 del 15 marzo 2017, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute;

VISTA l’ordinanza ministeriale del 6 giugno 2017 concernente una “Proroga, con modifiche, dell’ordinanza 28 maggio 2015 recante <<Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica>>”;

VISTO il rapporto della visita effettuata in Sicilia dal 17 al 21 luglio 2017 dalla DG-Santè della Commissione europea per la verifica dell’implementazione dei piani di eradicazione della brucellosi in Sicilia;

VISTA la nota prot. n. 21373 del 21 settembre 2017 con la quale la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della salute ha richiesto la elaborazione di un piano straordinario per la risoluzione delle criticità emerse a seguito della visita della DG-Santè della Commissione europea effettuata in Sicilia dal 17 al 21 luglio 2017;

RITENUTO di dovere approntare, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla DG-Santè della Commissione europea, uno specifico piano straordinario finalizzato alla eradicazione della brucellosi in Sicilia con la approvazione di misure specifiche;

RITENUTO di dovere estendere le misure specifiche da adottare anche alla eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina e alla eradicazione della leucosi enzootica bovina,

DECRETA

Articolo 1

(Obiettivi del Piano)

1. Il presente Piano si propone l’obiettivo della eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina in Sicilia mediante l’applicazione delle disposizioni vigenti e di misure straordinarie tese a:
 - a. uniformare le azioni di supervisione dei controlli effettuati dalle Aziende Sanitarie Provinciali e a distribuire in modo più omogeneo il personale veterinario impegnato nei programmi di eradicazione delle Aziende Sanitarie Provinciali;



- b. istruire il personale delle Aziende Sanitarie Provinciali sull'utilizzo dei sistemi informativi di gestione delle attività di risanamento;
- c. controllare le movimentazioni animali, incrociando i dati presenti nelle banche dati con visite in azienda anche ai fini del controllo delle nascite e delle movimentazioni;
- d. compilare correttamente le schede epidemiologiche presenti in SIMAN e implementare meccanismi per la verifica delle stesse per la conferma, la gestione e l'estinzione dei focolai;
- e. incentivare la applicazione delle misure di stamping-out dove necessario;
- f. comminare le giuste sanzioni amministrative nei casi previsti e seguirne l'esito sino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte del soggetto sanzionato;
- g. istituire misure per il controllo di qualità delle prestazioni erogate dai servizi veterinari predisponendo procedure di controllo standardizzate e sistematiche.

Articolo 2

(Obblighi a carico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali)

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015 i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana procedono, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla ricognizione del personale veterinario e delle dotazioni disponibili. Previa verifica dei carichi di lavoro i Direttori generali hanno l'obbligo di assegnare entro il 31 Dicembre di ogni anno ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria le risorse necessarie per l'attuazione del piano straordinario per l'anno successivo.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione adottano, sulla base della ricognizione di cui al comma precedente, un programma straordinario di azione finalizzato al controllo di tutti i capi di bestiame presenti presso tutti gli allevamenti della provincia secondo le disposizioni delle norme statali di riferimento. Entro la stessa data del 30 novembre di ogni anno le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione provvedono alla determinazione dell'eventuale monte ore di specialistica ambulatoriale necessario per completare il programma e alla relativa pubblicazione ai fini del conferimento delle ore secondo il vigente Accordo Collettivo Nazionale per le professionalità medico veterinarie.
3. Al più presto e comunque entro e non oltre il 30 giugno del 2018 le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione devono ricoprire, entro i limiti dei tetti di spesa, i posti vacanti previsti nelle rispettive dotazioni organiche relativamente al profilo della Dirigenza veterinaria.
4. In caso di necessità, ferma restando la priorità del raggiungimento degli obiettivi di ogni singola Azienda Sanitaria Provinciale, nel rispetto delle prerogative di ogni Autorità Competente Locale, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali possono richiedere azioni di inter operatività alle altre Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia.
5. Presso ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale dovrà essere individuato un medico veterinario referente per i sistemi informativi della piattaforma Vetinfo che con cadenza settimanale effettui una verifica della corretta immissione dei dati di tutti gli operatori, con l'estrazione dei report che verifichino l'aggiornamento della evoluzione del piano straordinario provinciale generando segnalazioni di allerta interna alla Azienda nei casi di scostamento delle attività dalla programmazione. Il referente per i sistemi informativi, avvalendosi degli applicativi BDN, SANAN, SIMAN e Controlli tiene sotto costante controllo (i) l'allineamento dei Sistemi Informativi, (ii) verifica i tempi di ricontrollo segnalando le scadenze e (iii) verifica

l'aggiornamento delle indagini epidemiologiche sull'applicativo di riferimento SIMAN compreso l'allineamento quali/quantitativo.

6. Responsabile della compilazione e dell'aggiornamento dell'indagine epidemiologica è il veterinario competente sull'allevamento che, occorrendo, deve essere chiamato per delucidazioni sulla compilazione. Il referente per i sistemi informativi aggiorna costantemente il Direttore del Dipartimento di prevenzione veterinaria che adotta immediatamente i provvedimenti correttivi del caso.
7. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali hanno l'obbligo della verifica quadrimestrale sulle attività e sulle azioni messe in atto dai Servizi di Sanità Animale al fine del raggiungimento degli obiettivi di eradicazione. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali o di inadempienze nell'attuazione del piano straordinario da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali, l'Assessorato della Salute nomina un Commissario ad acta con poteri d'intervento sostitutivi sugli atti omessi presso i Servizi veterinari di Sanità Animale e, se del caso, sui Dipartimenti di prevenzione veterinaria, delle Aziende Sanitarie Provinciali inadempienti.

Articolo 3

(Identificazione degli animali e registrazione delle attività)

1. Su tutto il territorio regionale il proprietario degli animali identifica, con spese a suo carico, mediante bolo endoruminale elettronico tutti i capi delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina con eccezione degli agnelli sotto i 6 mesi presenti in azienda. Alla imbolatura fa seguito, entro 7 giorni, la registrazione individuale dei capi, direttamente o tramite persona delegata, nella Banca Dati Nazionale.
2. Ogni veterinario ufficiale ha l'obbligo di registrare le attività veterinarie effettuate nei Sistemi Informativi Veterinari compresa l'indagine epidemiologica dalla fase di avvio fino alla sua conclusione. Per la registrazione degli interventi sanitari in SANAN ci si può avvalere di operatori CED ove presenti, all'uopo delegati, purché sia garantita la riservatezza e gli atti siano debitamente firmati dai veterinari operatori.
3. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali effettuano i controlli sui sistemi di identificazione e registrazione dei bovini e degli ovi-caprini previsti, rispettivamente, dai Regolamenti (Ce) 1082 del 2003 per le specie bovina e bufalina e 1505 del 2006 per le specie ovina e caprina con un livello percentuale accresciuto al 15%. Sulle aziende estratte viene effettuato il controllo mirato alla identificazione e alla registrazione degli animali al fine di seguirne la tracciabilità. In presenza di animali per i quali, alla data del controllo, non sussiste obbligo di identificazione (età inferiore ai 20 giorni per i bovini e i bufalini e 180 giorni per gli ovi-caprini), gli stessi dovranno essere posti in vincolo sanitario al fine di seguirne la corretta destinazione (rimonta, uscita per macello e/o altra azienda). Le eventuali non conformità rilevate devono essere oggetto di sanzione, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

Articolo 4

(Controlli pre-movimentazione)

1. In caso di spostamento di ovini e caprini verso allevamenti, fiere e mercati o per transumanza, i capi oggetto di movimentazione devono essere sottoposti al controllo sierologico pre-



movimentazione per brucellosi nei trenta giorni antecedenti lo spostamento. Lo spostamento può essere autorizzato solo in presenza di esito negativo

2. I capi bovini e bufalini oggetto di movimentazione verso allevamenti, fiere e mercati devono essere identificati elettronicamente e devono essere sottoposti con esito negativo, nei 30 giorni precedenti lo spostamento oltre che al controllo sierologico per la brucellosi anche alla prova intradermica per la tubercolosi.
3. Per eventuali capi bovini e bufalini che alla data della movimentazione siano stati sottoposti nei precedenti 42 giorni a intradermoreazione la prova tubercolinica può essere effettuata nell'allevamento di destinazione. In quest'ultimo caso si provvede ad isolare tali animali dagli altri capi dell'allevamento in apposita struttura separata, in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto, fino a dimostrazione della negatività

Articolo 5

(Misure aggiuntive da applicare negli allevamenti infetti)

1. Oltre agli adempimenti previsti dall'articolo 5 della Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015, modificata dalla Ordinanza Ministeriale del 6 giugno 2017, e dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero della Salute, in ogni focolaio accertato per Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi, il Servizio di Sanità Animale, entro 15 giorni dalla conferma del focolaio, effettua apposita check-list sul sistema di identificazione e registrazione degli animali, in aggiunta ai controlli minimi previsti dal comma 3 del precedente articolo 3. Tale check-list dovrà essere registrata in Banca Dati Nazionale entro 15 giorni dalla data del controllo.
2. Il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di prevenzione veterinaria entro 15 giorni dall'accertamento del focolaio di tubercolosi o di brucellosi, in esecuzione del Regolamento (Ce) n. 178 del 2002, dei Regolamenti (Ce) n. 852 del 2004, n. 853 del 2004, n. 183 del 2005 e n. 999 del 2001, effettua apposita check-list, da registrare in BDN entro 15 giorni dalla data del controllo. Il controllo, in particolare, tende a verificare le misure adottate dall'OSA per prevenire l'introduzione e la propagazione delle malattie trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti prodotti (latte in particolare), nonché il rispetto delle norme di biosicurezza. L'accertamento di un focolaio è comunque indicativo di un mancato impegno dell'OSA nell'adozione delle misure di prevenzione tese all'introduzione della malattia in azienda costituendo, pertanto, elemento di non conformità.
3. La chiusura dei focolai di brucellosi sul sistema SIMAN e la revoca dei provvedimenti adottati ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria deve essere effettuata in coincidenza con l'acquisizione della qualifica di Ufficialmente indenne. Contemporaneamente alla revoca del focolaio si deve procedere alla chiusura sul sistema SIMAN anche della indagine epidemiologica.
4. Il servizio veterinario in caso di sospetto e/o conferma di focolaio sia in allevamento che a seguito di segnalazione dal macello, avvia l'Indagine Epidemiologica sul sistema SIMAN e la prosegue con la collaborazione della competente area territoriale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. La scheda d'indagine epidemiologica da utilizzare per i sopralluoghi è quella scaricata dal SIMAN. Ogni elemento rilevato nel corso del sopralluogo che sia nuovo rispetto ai dati già acquisiti da SIMAN e disponibili nel modello d'indagine, va annotato e successivamente inserito da parte del veterinario ufficiale della Azienda Sanitaria Provinciale nel Sistema Informativo.

Articolo 6
(Controlli in aziende prive di movimentazioni)

1. Sulla scorta della attività già avviata dal Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico a proposito della registrazione in BDN delle autorizzazioni od annotazioni per la produzione del latte e a proposito della registrazione delle movimentazioni per partita degli agnelli avviati al macello, ciascun Dipartimento di Prevenzione Veterinaria istituisce un proprio sistema di controllo interno affidato al coordinamento del referente per i sistemi informativi di cui al comma 5. dell'articolo 1 per la verifica dell'allineamento tra le attitudini produttive dichiarate e la destinazione delle produzioni corrispondenti.
2. Il referente per i sistemi informativi con cadenza mensile estrae dal Sistema Informativo Veterinario l'elenco delle aziende bovine ed ovi-caprine che nei precedenti 12 mesi non risulta abbiano registrato in BDN movimentazioni di animali, individuali o per partita, per macello e/o da vita. Tali aziende, con priorità per quelle con orientamento produttivo da carne e con esclusione di quelle per autoconsumo e di quelle con consistenza inferiore a 10 capi bovini e 30 ovicaprini, vengono sottoposte ad attività ispettiva ad hoc senza preavviso.
3. Il veterinario responsabile dell'allevamento all'atto del controllo ufficiale verifica la congruità degli animali allevati rispetto alle nascite (indici di natalità di specie) ed alle movimentazioni. In caso di accertate non conformità, salvo che il fatto costituisca reato, procede alla irrogazione delle sanzioni previste, alla sospensione delle qualifiche sanitarie, agli approfondimenti del caso in collaborazione con il NAS competente per territorio e alla segnalazione alla AGEA.
4. I veterinari ufficiali degli stabilimenti di macellazione provvedono, per ciascun carico di agnelli che perviene al mattatoio, alla verifica della corrispondenza numerica e della identificazione degli animali costituenti il carico con quanto riportato nel modello 4 di scorta. In caso di mancata corrispondenza lo stesso veterinario ufficiale provvede a sospendere la macellazione della partita ed a vincolare il carico sino a che il trasportatore non avrà provveduto a certificare la provenienza di tutti gli animali costituenti il carico, applicando, se del caso, le previste sanzioni.
5. Prima di ogni carico ciascun trasportatore si assicura che gli animali siano correttamente identificati e che corrispondano quali-quantitativamente a quelli riportati sul modello 4 elettronico di cui al Decreto Ministeriale del 28 giugno 2016, modello di cui una copia cartacea stampata dalla BDN deve scortare gli animali fino a destinazione.
6. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10 della Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015, ovvero nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, procedono alla revoca del codice di allevamento e adottano l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo.
7. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali, ove ricorrano le condizioni di cui all'Allegato 2 della Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015 e le condizioni stabilite dalle disposizioni regionali dovranno attivare celermente la procedura dell'abbattimento totale dell'intero effettivo di animali recettivi presenti nel focolaio.

 7

Articolo 7

(Recupero al mattatoio degli identificativi elettronici)

1. I titolari degli impianti di macellazione hanno l'obbligo di ritirare i boli endoruminali degli animali macellati, di catalogarli sistematicamente attraverso un sistema informatizzato e di custodirli adeguatamente per almeno cinque anni dalla avvenuta macellazione.
2. La distruzione dei boli può avvenire solo con un metodo approvato dal servizio veterinario competente sull'impianto di macellazione.

Articolo 8

(Verifiche)

1. Oltre agli adempimenti previsti dall'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015 ogni Dipartimento di Prevenzione Veterinaria attua:
 - a. Audit interni per la verifica delle linee di attività, delle procedure applicate dai Veterinari Ufficiali per il raggiungimento degli obiettivi di eradicazione della Tuberculosis della Brucellosi e della Leucosi, nonché per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle anagrafi animali;
 - b. Un livello accresciuto di verifiche di campo per il controllo di efficacia e qualità delle attività svolte rivolte al rispetto delle procedure eseguite per le attività di eradicazione della Tuberculosis della Brucellosi e della Leucosi nonché per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle anagrafi animali.
 - c. Un livello accresciuto di verifiche di campo per il controllo di efficacia e qualità delle attività svolte nei riguardi dei controlli di sicurezza alimentare con particolare riguardo per i controlli sulla intera filiera del latte dalla produzione in allevamento al consumo.
 - d. Un livello accresciuto di verifiche presso gli impianti di macellazione per il controllo di efficacia e qualità delle attività svolte dai veterinari ufficiali e dall'OSA responsabile dell'impianto.
 - e. Nell'arco di un biennio tutti i veterinari ufficiali dei servizi di sanità animale, di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e di igiene degli alimenti di origine animale devono essere sottoposti a supervisione.
 - f. Un programma interno di formazione a cascata rivolto al personale sull'utilizzo dei sistemi informativi di gestione delle attività di risanamento SANAN, SIMAN, BDN da realizzare entro il primo semestre del 2018 coinvolgendo i soggetti formati con le modalità di cui alla lettera b) del successivo comma 2. La suddetta formazione sarà oggetto di verifica regionale nel corso delle attività di audit ed ispezione.
 - g. Per le attività di cui alle precedenti lettere da a) ad f) il Dipartimento di prevenzione veterinaria si avvale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
2. Il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico effettua le seguenti attività:
 - a. Avvio e sviluppo di interventi di supervisione e controllo di efficacia e qualità sulle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Provinciali relativamente al Piano di eradicazione della Brucellosi, della Tuberculosis e, limitatamente alla provincia di Messina, per la Leucosi Enzootica Bovina;

- b. Avvio entro il 1 trimestre del 2018, in collaborazione con il Ministero della Salute ed il CSN dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, di un programma di formazione rivolto al personale delle Aziende Sanitarie Provinciali sull'utilizzo dei sistemi informativi di gestione delle attività di risanamento SANAN, SIMAN, BDN;
- c. Incremento quantitativo delle attività nell'ambito del sistema già attivo di controllo della qualità sulle indagini epidemiologiche relative ai focolai registrati in SIMAN;
- d. Incremento della frequenza dei monitoraggi sulle aziende bovine ed ovi-caprine prive di registrazioni in BDN di movimentazioni di animali, individuali o per partita, per macello e/o da vita;
- e. Adozione di una procedura regionale per l'applicazione di un sistema sanzionatorio per le norme sanitarie in materia di sanità animale che preveda l'obbligo per i Direttori Generali di provvedere alla riscossione coatta delle sanzioni non pagate mediante la individuazione di un ente impositore e la iscrizione a ruolo degli importi non riscossi al fine di evitare danno erariale;
- f. Adozione, sentito il Ministero della Salute, di un provvedimento con il quale può essere consentito, eccezionalmente e previa verifica idrogeologica, l'interramento in loco o in aree aziendali individuate degli animali morti al pascolo o in aziende site in territori disagiati e non raggiungibili dai mezzi di trasporto per lo smaltimento.
- g. Emanazione di una apposita disciplina per regolamentare la macellazione aziendale, entro limiti, di animali della specie ovina, caprina e suina.
- h. Emanazione di una apposita disciplina per regolamentare la vendita e il consumo dei prodotti lattiero caseari e delle carni nell'ambito delle tradizioni eno-gastronomiche siciliane in occasione di manifestazioni popolari, sagre e feste padronali tenute nel rispetto delle tradizioni culturali della Regione Siciliana.
- i. Promozione di processi di incontro e confronto con le Associazioni di Categoria al fine di avviare campagne di educazione sanitaria nei riguardi degli allevatori.

Articolo 9 (Indennizzi)

- 1. Ai proprietari o detentori degli animali abbattuti è corrisposta una indennità ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni. E' esclusa ogni altra forma di indennizzo regionale o locale diversa da quella sopra indicata.
- 2. L'indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta nei casi di violazione delle norme di cui al presente Decreto o per violazione di altre norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni in materia di movimentazione animale.

Articolo 10 (Sanzioni)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente piano vengono punite ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999 con le sanzioni previste per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Le inosservanze agli obblighi di denuncia di malattia infettiva o di violazione o inosservanza di una ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria è punita con le sanzioni previste nei casi di

 9

violazione al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 11
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto viene trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e al gestore del sito web di questo Assessorato. Viene altresì trasmesso al Ministero della salute e alle Aziende sanitarie provinciali della Regione

26 OTT 2017

Palermo, li _____

Il Dirigente Generale
(Ing. S. Gighone)

Il Dirigente del servizio
(A. Virga)



L'Assessore
(On.le Balasstre GUCCIARDI)